

L'importanza della cultura per lo sviluppo futuro dell'Unione europea e per la risposta da dare alle grandi sfide contemporanee, sollecita un rinnovamento e un potenziamento dell'azione culturale della Comunità. Questo rinnovamento va operato in conformità dell'Agenda 2000 adottata dalla Commissione nel luglio 1997, che sancisce il ruolo prioritario dello sviluppo e della riorganizzazione delle politiche interne della Comunità per fronteggiare queste sfide. *L'Agenda mette altresì in rilievo l'importanza della cultura per centrare l'ampliamento ai paesi dell'Europa centrale: «la partecipazione degli Stati aderenti alle attività culturali, educative e formative della Comunità contribuirà a stringere legami più stretti con quei paesi e ad arricchire l'esperienza di tutte le parti coinvolte».* Quanto agli stanziamenti necessari nel quadro dell'ampliamento, l'Agenda 2000 precisa: *«L'effetto dell'ampliamento varierà da programma a programma. Aumenti in linea con i PNL dei nuovi paesi aderenti possono rivelarsi adeguati per un ampio numero di programmi; in taluni settori, tuttavia, i fabbisogni possono essere maggiori, come nel caso delle politiche in cui la popolazione o la lingua interessate costituiscono un criterio più rilevante del PNL (istruzione e formazione, cultura, ecc.)».*

Rispetto alla prima fase dell'azione culturale condotta dal 1994, e alla luce delle priorità e degli obiettivi definiti dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio, la nuova impostazione proposta per il programma-quadro a favore della cultura 2000-2004, in applicazione dell'articolo 128 del trattato CE, mira a offrire **una visione globale e trasparente** delle azioni della Comunità che interessano la cultura. Attualmente queste azioni sono numerose e svariate, ma il loro carattere spesso dispersivo nuoce all'immagine stessa della Comunità presso i suoi cittadini, i quali ignorano l'ampiezza delle iniziative avviate per garantire la salvaguardia e la diffusione delle loro culture, nonché per tener conto dei risvolti culturali nella costruzione europea.

La nuova impostazione sarà invece imperniata su due assi principali che strutturano l'intero programma-quadro.

1. Razionalizzare le azioni comunitarie a favore della cooperazione culturale e rafforzarne la coerenza tramite uno strumento unico di finanziamento e di programmazione che subentri ai programmi Caleidoscopio e Ariane e ponga termine al programma Raffaello.
2. Un'integrazione esplicita della cultura negli atti e nelle politiche comunitarie, secondo gli orientamenti illustrati dalla Commissione.

II. I FONDAMENTI DEL PROGRAMMA-QUADRO

In base ai fondamenti giuridici per l'azione culturale, per elaborare il programma-quadro si è proceduto a una consultazione approfondita degli enti e degli ambienti culturali, e si è fatto tesoro dei risultati emersi dalla valutazione dei programmi in corso (*Raffaello, Ariane, Caleidoscopio*).

I. LE COMPETENZE DELLA COMUNITÀ IN CAMPO CULTURALE

Il trattato sull'Unione europea, nel suo preambolo, sancisce la volontà degli Stati membri di *«segnare una nuova tappa nel processo d'integrazione europea», «intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni», «istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi».* Il «principio» di una competenza culturale specifica è

previsto dall'articolo 3, lettera p) del trattato CE: l'azione della Comunità comporta «un contributo ... al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri».

L'articolo 128 del trattato CE provvede la Comunità di una base giuridica specifica per la sua azione in campo culturale.

a) Gli ambiti dell'azione culturale

L'azione della Comunità in campo culturale non si sostituisce a quella degli Stati membri. Nel rispetto della diversità culturale che per la Comunità europea è un principio tassativo, l'intervento deve investire la dimensione europea delle culture in Europa, vale a dire i valori e gli elementi comuni alle culture nazionali e regionali. Nell'articolo 128 questa precisazione figura due volte. Nel paragrafo 1, che stabilisce che l'azione della Comunità deve mettere «in evidenza il retaggio culturale comune», privilegiando la cooperazione.

Gli ambiti dell'azione culturale sono poi precisati nel paragrafo 2 (conoscenza reciproca, beni culturali, scambi culturali, creazione artistica e letteraria).

b) La parte esterna dell'azione culturale

Per condurre la propria azione culturale o le iniziative che hanno un'incidenza sulla cultura, la Comunità persegue - sul piano esterno - gli obiettivi seguenti: garantire il rispetto della specificità e della diversità culturali, favorire il dialogo e la cooperazione con le altre culture nel mondo, contribuire alla valorizzazione e diffusione all'esterno delle culture europee, contribuire allo sviluppo culturale di paesi con un deficit di sviluppo. In questo campo, i partner della Comunità sono gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali. È possibile distinguere:

- gli accordi commerciali internazionali che possono presentare un'incidenza sulla cultura,
- gli accordi culturali stipulati in base all'articolo 128, paragrafo 3 del trattato CE.
- gli accordi di cooperazione che comprendono una parte culturale.

c) I mezzi dell'azione culturale

L'azione culturale della Comunità viene sviluppata sulla base dell'articolo 128, paragrafo 5, ai sensi del quale gli obiettivi previsti dall'articolo 128 stesso vengono realizzati mediante misure di incentivazione - escluso qualsiasi provvedimento di armonizzazione.

L'articolo 128 contempla inoltre per il Consiglio la possibilità di adottare raccomandazioni. Queste ultime non hanno effetto vincolante, ma non per questo sono interamente prive di effetto giuridico e costituiscono utili strumenti per orientare le legislazioni nazionali in campo culturale.

Al paragrafo 4, l'articolo 128 stabilisce inoltre che «la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato». Si tratta di una disposizione essenziale che rispecchia la volontà degli Stati firmatari del trattato di inserire la cultura tra i massimi obiettivi dell'Unione. Questa disposizione esprime infatti l'obbligo che la Comunità ha di tener conto delle finalità di tipo culturale per tutta la sua attività.

In tal modo l'articolo 128, paragrafo 4 rafforza l'esigenza per le istituzioni europee di conciliare i vari obiettivi del trattato ove adottati un provvedimento o un atto legislativo. La Comunità deve rispettare quest'obbligo nell'esercizio delle sue competenze, sia nell'ambito del diritto comunitario (diritto di stabilimento, libertà di circolazione delle persone e dei beni, concorrenza, politica commerciale comune) sia in sede di definizione e attuazione delle politiche di sostegno.

2. GLI INSEGNAMENTI EMERSI DALLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE CULTURALE DELLA COMUNITÀ

L'elaborazione del programma-quadro a favore della cultura ha condotto la Commissione a procedere a due esercizi di valutazione.

Il primo esercizio di valutazione verteva sulle modalità di esecuzione della prima generazione di programmi culturali varati dalla Comunità in base all'articolo 128: *Caleidoscopio* (decisione n. 719/96/CE del 29 marzo 1996), destinato alle attività artistiche e culturali; *Ariane* (decisione n. 2035/97/CE del 6 ottobre 1997), destinato all'editoria e alla lettura; *Raffaello* (decisione n. 2228/97/CE del 13 ottobre 1997), destinato ai beni culturali.

I pacchetti finanziari destinati a questi programmi sono stati fissati rispettivamente a 26,5 milioni di ECU per *Caleidoscopio* (1996-1998), 7 milioni di ECU per *Ariane* (1997-1998) e 30 milioni di ECU per *Raffaello* (1997-2000), e potranno formare oggetto di una revisione intermedia.

I programmi si strutturano su tre assi comuni principali:

- la cooperazione tra operatori culturali, in particolare per scambiare informazioni, esperienze e competenze;
- l'accesso e la partecipazione del pubblico alla vita culturale;
- la valorizzazione della creatività e dei beni culturali.

Tenendo conto delle azioni-pilota avviate dal 1994, nel periodo 1994-1997 alla Commissione sono stati presentati quasi 9 000 progetti. I progetti che nel corso dello stesso periodo hanno beneficiato di un finanziamento comunitario rappresentano il 15% delle richieste, ovvero circa 1 400 progetti (511 per *Caleidoscopio*, 488 per *Ariane*, 392 per *Raffaello*).

a) Cooperazione transnazionale

Questo sostegno ha permesso di sviluppare una cooperazione attiva che complessivamente ha coinvolto oltre 3 500 operatori del mondo della cultura. Se nel corso del 1994 e del 1995 il numero medio di partner per progetto era intorno a tre, in seguito si è registrato un incremento significativo, dato che in media ciascun progetto ha coinvolto quattro partner nel 1996 e sei nel 1997.

Nella maggior parte dei casi questi programmi hanno permesso, da un lato di intensificare le cooperazioni nazionali già in corso, dall'altro di estendere questa cooperazione ad altri Stati membri.

Per quel che riguarda ad esempio i musei, se per il 18% dei progetti finanziati preesisteva una cooperazione transnazionale, nel 49% dei casi una iniziale cooperazione, a livello solo

nazionale, si è ampliata su scala transnazionale, mentre nel 33% dei casi una partnership transnazionale già operante si è allargata a nuovi partner di altri Stati membri. Globalmente, il sostegno comunitario ha quindi avuto un impatto effettivo sulla cooperazione tra musei per oltre l'80% dei casi.

b) Accesso e partecipazione del pubblico

L'accesso del pubblico alle manifestazioni e ai beni culturali ha costituito un altro risvolto di questi programmi. Per quel che riguarda Caleidoscopio, il 70% degli operatori che hanno beneficiato di un sostegno ha constatato un incremento del proprio pubblico. Nell'ambito del programma Raffaello, le condizioni per una migliore accessibilità sono state rese possibili in particolare dall'apertura di siti e collezioni che in precedenza erano chiusi al pubblico, nonché dalla realizzazione di pannelli segnaletici sui siti, di cataloghi, di presentazioni su Internet, di CD-ROM, ecc.; tenuto però conto del tempo di realizzazione (tre anni) dei progetti finanziati in quest'ambito, non è ancora possibile valutare l'incidenza completa di queste misure sul pubblico. Il programma Ariane, da parte sua, ha favorito l'accesso del pubblico al libro e alla lettura, sia mediante traduzioni di opere letterarie contemporanee (218 opere tradotte) sia tramite azioni promozionali.

c) Valorizzazione della creazione e dei beni culturali

Complessivamente, questi tre programmi hanno permesso di sviluppare e valorizzare manifestazioni nei settori della danza e del teatro (182), della musica e dell'opera (125) e in altri settori (204), di dare maggiore diffusione alle opere letterarie (218), nonché di conservare e restaurare siti o edifici (200) che rientrano tra i beni culturali di rilievo europeo. In alcuni casi, senza il sostegno comunitario che ha permesso la cooperazione e lo scambio di esperienze, questi progetti non avrebbero potuto essere condotti a buon fine nelle stesse condizioni.

Le lacune riscontrate nella prima fase dell'azione culturale

Le azioni condotte in campo culturale, nel periodo 1994-1998 in particolare tramite i programmi Caleidoscopio, Ariane e Raffaello, hanno indubbiamente favorito il rafforzamento e l'estensione delle partnership transnazionali - alle quali gli operatori ambiscono grandemente), nonché l'accesso del pubblico alla cultura e la valorizzazione delle attività culturali europee.

In materia di cooperazione culturale, tuttavia, si risente di *un insufficiente effetto strutturante*, dato che le partnership avviate non preludono a cooperazioni sistematiche nel tempo e non generano vere reti di cooperazione.

Inoltre, la volontà del legislatore di coprire un ambito molto vasto di attività ha portato a una certa dispersione delle risorse di bilancio e delle azioni previste, col risultato di dare meno visibilità all'intervento comunitario, nonostante negli ultimi anni si sia cercato di concentrarlo maggiormente, per limitare un eccessivo frazionamento. Il tasso di copertura del fabbisogno finanziario per i progetti selezionati è così passato dal 15% nel 1995 a quasi il 30% nel 1997, il che continua comunque a restare insufficiente. Mediamente, nel periodo 1994-1998, il sostegno comunitario per progetto è ammontato a 38 000 ECU per Caleidoscopio, 8 500 ECU per Ariane e 72 000 ECU per Raffaello. Si tratta di importi minimi a fronte delle richieste dei quindici paesi nel quadro di questi programmi.

Per la natura stessa dei programmi e la loro compartimentazione, che non permettono di sviluppare forme di sinergia tra i vari ambiti culturali, per la portata modesta delle azioni avviate, che ha costituito un freno allo sviluppo di cooperazioni durevoli, l'incidenza globale dell'intervento comunitario è apparsa inferiore ai risultati sperati. Il processo di consultazione ha confermato questa valutazione.

Il secondo esercizio di valutazione verteva sull'esame del modo in cui i vari atti e le varie politiche comunitarie hanno tenuto e tengono conto dei risvolti culturali, nonché su come questi atti abbiano conciliato gli obiettivi culturali con le finalità specifiche che si volevano perseguire. A tal fine, una *«Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nell'azione della Comunità»* - Com(96) 160 def. è stata elaborata e trasmessa al Parlamento, al Consiglio e al Comitato delle regioni.

Al termine della sua relazione, la Commissione concludeva che, *benché «alle attività culturali, e alla dimensione culturale in genere, [siano] destinati mezzi cospicui, le operazioni non vengono però realizzate - o solo raramente - in base a una precisa politica, volta a realizzare i compiti assegnati alla Comunità nel settore della cultura»*, e afferma la propria volontà di fare in modo che *«in sede di definizione e attuazione delle politiche interne, gli obiettivi e i mezzi di ciascuno strumento che presenta un'incidenza in campo culturale risultino coerenti con gli obiettivi e i mezzi della politica culturale della Comunità»*.

Dopo i provvedimenti interni adottati all'uopo dalla Commissione (decisione del 10 ottobre 1997), il programma-quadro costituisce l'occasione per mettere in pratica questa volontà, manifestata altresì dal Parlamento, dal Consiglio e dal Comitato delle regioni.

3. I RISULTATI DI UNA CONSULTAZIONE APPROFONDIRITA

Per preparare il programma-quadro, la Commissione ha proceduto a consultazioni approfondite, probabilmente le più ampie che vi siano mai state all'interno dell'Unione europea sulle tematiche culturali. Sotto la presidenza irlandese (settembre 1996) e quella olandese (aprile 1997) sono stati organizzati seminari sul futuro dell'azione culturale, che hanno associato personalità di spicco del mondo della cultura alla riflessione del Consiglio e della Commissione.

Sono stati trasmessi questionari agli Stati membri dell'Unione, agli Stati membri dello Spazio economico europeo, a Cipro e ai paesi associati dell'Europa centro-orientale nonché alle organizzazioni culturali europee che hanno risposto in gran numero.

Questa consultazione è culminata nella convocazione di un Forum culturale dell'Unione europea a Bruxelles, che nei giorni 29 e 30 gennaio 1998 ha riunito la Commissione, il Parlamento, gli Stati membri, i paesi dell'SEE e i paesi associati, oltre a numerosi organismi e personalità del mondo della cultura. Con un intento analogo, il Parlamento ha inoltre invitato le organizzazioni culturali a varie audizioni, alle quali la Commissione ha assistito. Sono poi stati consultati i lavori recenti del Consiglio d'Europa (*«La cultura nel cuore»*) e dell'Unesco (*«La nostra diversità creatrice»*, rapporto del sig. Perez de Cuellar).

Dal processo di consultazione sono emerse posizioni e preoccupazioni comuni tra le parti interessate, che si sono cristallizzate in sette messaggi principali.

- Il primo messaggio verte sul contenuto degli attuali programmi culturali. I partecipanti hanno sottolineato che questi programmi erano troppo rigidi e portavano a un notevole frazionamento di stanziamenti reputati insufficienti. Esiste una contraddizione tra le procedure burocratiche lunghe e complesse e il finanziamento di piccole azioni che non hanno un impatto prolungato. Nella nuova generazione di programmi occorre compiere uno sforzo di concentrazione delle azioni, di ricerca di effetti strutturanti e di snellimento amministrativo, promuovendo la comunicazione e il lavoro in comune degli operatori all'interno di azioni di cooperazione meglio strutturate.
- Il secondo messaggio è la centralità della cultura per l'integrazione europea: *«la cultura come elemento centrale»*, e come *valore fondante per l'Europa*. La consapevolezza del fatto che l'Europa sia costituita da una Comunità delle culture, la quale rappresenta uno spazio comune agli europei, aperto e diversificato, risulta ancora insufficiente, mentre la cultura andrebbe valorizzata maggiormente per favorire l'integrazione europea.
- Il terzo messaggio è che la cultura appare sempre più come una forza trainante per la società, una fonte di vitalità, di dinamismo e di sviluppo sociale. In quest'ottica *va data alla creatività un'attenzione prioritaria*, giacché essa costituisce l'elemento essenziale di qualsiasi attività culturale.
- Il quarto messaggio sottolinea il carattere specifico della cultura. Il bene o il servizio culturale non sono beni o servizi come gli altri. Non devono essere disciplinati al pari degli altri dai meccanismi che servono a regolare i mercati. Essi meritano invece una normativa rispettosa della diversità culturale e in grado di favorire la creatività.
- Il quinto messaggio evidenzia il fatto che la cultura costituisce un terreno privilegiato per rafforzare la coesione sociale, soprattutto nelle zone fragili o presso le fasce di popolazione emarginate. La cultura, lo scambio e il dialogo culturale consolidano infine il terreno della pace, che rappresenta una delle massime finalità della costruzione europea.
- Il sesto messaggio sottolinea che, se l'importanza della cultura all'interno della Comunità è manifesta, ciò vale a maggior ragione per i rapporti dell'Unione con i suoi partner esterni. *La cultura è una carta vincente per la politica esterna dell'Unione*. È inoltre necessario tener desto il legame tra l'Europa e milioni di migranti europei che vivono e lavorano in paesi terzi.
- Il settimo messaggio è che ciascun cittadino deve avere in Europa il diritto di accedere alla cultura e di esprimere la propria creatività. *Il riconoscimento dei diritti culturali* costituisce quindi un obiettivo di rilievo.

III. OBIETTIVI E MEZZI PER LA NUOVA IMPOSTAZIONE

La nuova impostazione comunitaria in campo culturale riguarda un numero limitato di obiettivi principali: la valorizzazione dello spazio culturale comune agli europei, da perseguire evidenziando le loro caratteristiche culturali comuni; il rispetto e la promozione della diversità culturale; la creatività quale fonte di sviluppo durevole all'interno dello spazio culturale europeo; il contributo della cultura alla coesione sociale; la diffusione delle culture europee nei paesi terzi e il dialogo con le altre culture nel mondo.

Per realizzare questi obiettivi la Commissione presenta:

- una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, fondata sull'articolo 128 del trattato CE;
- un documento di orientamento per un'integrazione esplicita degli aspetti culturali nelle politiche e negli atti comunitari.

1. Lo strumento finanziario

Il rafforzamento dell'efficacia delle azioni di cooperazione culturale, da ristrutturare all'interno di uno strumento unico di finanziamento e di programmazione, instaurato per il periodo 2000-2004, è destinato a subentrare ai tre programmi culturali attuali (Caleidoscopio, Ariane e Raffaello). Conformemente all'Agenda 2000, i nuovi mezzi d'azione della cooperazione culturale sono concepiti in modo da evitare qualsiasi dispersione su azioni che non sarebbero in grado di ottenere un impatto significativo. Il sostegno concesso dalla Comunità deve pertanto portare a realizzare progetti culturali di dimensione veramente comunitaria e con un impatto effettivo.

Il programma mira a favorire la cooperazione tra creatori, operatori culturali e istituzioni culturali degli Stati membri in funzione degli obiettivi specifici seguenti:

- la conoscenza reciproca della cultura e della storia dei popoli europei, privilegiando il retaggio culturale comune, nonché il dialogo culturale;
- la creatività, la diffusione transnazionale della cultura e la circolazione degli artisti e delle creazioni;
- la promozione della diversità culturale e lo sviluppo di nuove forme di espressione culturale;
- il contributo della cultura allo sviluppo socio-economico;
- la valorizzazione dei beni culturali di rilievo europeo;
- la diffusione delle culture europee nei paesi terzi e il dialogo con le altre culture nel mondo.

In base a questi obiettivi, la Commissione definirà a intervalli regolari le necessarie priorità.

Le azioni sostenute sono accordi di cooperazione culturale pluriennale conclusi tra operatori culturali di più Stati membri, azioni di grande spicco con una risonanza europea o internazionale, azioni innovative nella Comunità o nei paesi terzi. Tutti questi elementi sono inclusi nella proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno

strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale 2000-2004.

2. *L'integrazione esplicita degli aspetti culturali negli atti e nelle politiche della Comunità*

Dato che l'articolo 128, paragrafo 4 del trattato CE impone alla Commissione di prendere in considerazione gli aspetti culturali nella sua azione, essa ritiene utile definire orientamenti intesi a rafforzare la visibilità, l'impatto e la coerenza degli atti e degli strumenti comunitari che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla cultura, per la durata del programma-quadro 2000-2004. Un'impostazione del genere risponde alle preoccupazioni espresse dalle altre istituzioni della Comunità e dal Comitato delle regioni in seguito alla trasmissione della "Prima relazione sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nell'azione della Comunità", adottata dalla Commissione il 18 aprile 1996 (COM(96)160 def.).

Nel corso del periodo 2000-2004 questa integrazione degli aspetti culturali nelle politiche comunitarie può avvenire secondo tre linee principali d'intervento:

- un quadro legislativo favorevole alla cultura;
- la dimensione culturale delle politiche di sostegno;
- la cultura nelle relazioni esterne della Comunità.

Tutti questi elementi vengono precisati nel documento di orientamento della Commissione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale (Programma Cultura 2000)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato³,

1. considerando che la cultura costituisce un elemento essenziale dell'integrazione europea e contribuisce a determinare la vitalità del modello europeo di società e l'affermazione della Comunità sulla scena mondiale;
2. considerando che la cultura tende a travalicare gli ambiti che le vengono tradizionalmente riconosciuti per investire altresì la sfera sociale ed economica, motivo per cui essa ha un ruolo essenziale da svolgere alla luce delle nuove sfide cui la Comunità deve far fronte, quali la mondializzazione, la società dell'informazione, la coesione sociale o ancora la creazione di posti di lavoro;
3. considerando che, data la rilevanza crescente della cultura per la società europea e viste le sfide cui la Comunità deve far fronte alle soglie del 21° secolo, è necessario aumentare l'efficacia e la coerenza dell'azione comunitaria in campo culturale, tramite uno strumento unico di orientamento e di programmazione dal 2000 al 2004, tenendo conto della necessità di prendere sempre più in considerazione i risvolti culturali nelle varie politiche comunitarie; considerando che nella decisione del Consiglio 22 settembre 1997⁴ si chiede alla Commissione di presentare proposte per l'istituzione di uno strumento unico di programmazione e di finanziamento volto all'attuazione dell'articolo 128;
4. considerando che la piena adesione e partecipazione dei cittadini alla costruzione europea esige che siano maggiormente messe in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni, quale elemento imprescindibile della loro identità e della loro appartenenza a una società fondata sulla libertà, la democrazia, la tolleranza e la solidarietà; che è necessario raggiungere un migliore equilibrio tra la dimensione

¹ GUC

² GUC

³ GUC

⁴ GUC 305 del 7.10.1997, pag. I.

economica e quella culturale della Comunità, affinché questi due aspetti si completino e si rafforzino a vicenda;

5. considerando che il trattato mira a creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nonché a contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune;
6. considerando pertanto che la Comunità è impegnata a operare per lo sviluppo di uno spazio culturale comune agli europei aperto e diversificato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, fondandosi sulla cooperazione tra tutti gli operatori culturali, sulla promozione di un contesto normativo propizio alla crescita delle attività culturali e rispettoso della diversità culturale;
7. considerando che, affinché questo spazio culturale comune agli europei diventi una realtà viva, occorre promuovere la creatività, valorizzare i beni culturali di rilievo europeo, incentivare la conoscenza reciproca della cultura e della storia dei popoli dell'Europa, nonché favorire gli scambi culturali per migliorare la diffusione delle conoscenze e stimolare la cooperazione e la creatività;
8. considerando che in tale contesto è opportuno promuovere: una maggiore cooperazione con gli operatori culturali, incentivando la conclusione da accordi di cooperazione che permettano di realizzare azioni comuni; il sostegno ad azioni più mirate e con una forte visibilità europea; il sostegno ad azioni specifiche e innovative; la creazione di centri di scambio e di dialogo su temi scelti per il loro interesse europeo;
9. considerando che con i programmi culturali *Caleidoscopio*, *Arianna*, *Raffaello*, istituiti rispettivamente dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 719/96/CE⁵, n. 2085/97/CE⁶ e n. 2228/97/CE⁷, si è conclusa una prima tappa positiva di attuazione dell'azione comunitaria a favore della cultura, ma che gli interventi culturali della Comunità hanno bisogno di essere razionalizzati e rafforzati;
10. considerando che, conformemente alla comunicazione della Commissione «Agenda 2000», occorre rendere più incisive le azioni condotte su scala comunitaria, in particolare concentrando i mezzi disponibili nel quadro delle politiche interne - tra cui l'azione culturale - in modo da evitare ogni dispersione su azioni non idonee a conseguire un impatto significativo, e che pertanto l'azione culturale della Comunità deve portare alla realizzazione, all'interno dello spazio culturale comune agli europei, di progetti di dimensione comunitaria, visibili per il cittadino e con un effettivo impatto;
11. considerando che si deve tener conto dell'esperienza acquisita, in particolare tramite la valutazione dei primi programmi culturali, la vasta consultazione avviata con tutte le parti interessate e i risultati del Forum culturale dell'Unione europea riunito nei giorni 29 e 30 gennaio 1998;

⁵ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20.

⁶ GU L 291 del 29.10.1997, pag. 26.

⁷ GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31.

12. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, riunito nei giorni 21 e 23 giugno 1993, chiedevano di aprire i programmi comunitari ai paesi dell'Europa centro-orientale che hanno concluso accordi d'associazione; che la Comunità ha firmato con alcuni paesi terzi accordi di cooperazione che comportano una parte culturale;
13. considerando che la presente decisione fissa per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria di massima che per l'autorità di bilancio costituisce il riferimento principale nell'ambito della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 1 della dichiarazione 6 marzo 1995 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁸;
14. considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere meglio realizzati a livello comunitario; che la presente decisione si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario a tale scopo;
15. considerando che il presente programma, dall'anno 2000 in poi, deve essere l'unico programma operativo; che pertanto la decisione n. 2228/97/CE deve essere abrogata,

DECIDONO:Articolo 1**Durata e obiettivi**

Per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2004 viene istituito uno strumento unico di programmazione e di finanziamento per le azioni comunitarie nel campo della cultura, denominato programma "Cultura 2000".

Il programma "Cultura 2000" contribuisce alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli europei favorendo la cooperazione tra autori e artisti, operatori culturali ed enti culturali degli Stati membri in vista degli obiettivi seguenti:

- a) la reciproca conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei, mettendo in risalto il retaggio culturale comune e promuovendo il dialogo culturale;
- b) la creazione, la diffusione transnazionale della cultura e la circolazione degli artisti e delle opere;
- c) la promozione della diversità culturale e lo sviluppo di nuove forme di espressione culturale;
- d) il contributo della cultura allo sviluppo socio-economico;
- e) la valorizzazione del patrimonio culturale d'importanza di rilievo europea;

⁸ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

- f) la diffusione e l'affermazione delle culture europee nei paesi terzi e il dialogo con le altre culture del mondo.

Il programma "Cultura 2000" favorisce efficaci forme di sinergia con le iniziative avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie aventi incidenza sulla cultura.

Articolo 2

Tipi di azione culturale

Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono realizzati tramite le azioni seguenti:

- a) azioni integrate all'interno di accordi di cooperazione culturale strutturati e pluriennali,
- b) azioni di grande rilievo con una risonanza europea o internazionale;
- c) azioni specifiche, innovative o sperimentali nella Comunità e/o in paesi terzi.

Le azioni e la loro attuazione sono precisate in allegato.

Articolo 3

Dotazione

La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma "Cultura 2000", per il periodo di cui all'articolo 1, è di 167 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.

Fatti salvi accordi e convenzioni di cui la Comunità sia parte contraente, gli organismi o le imprese beneficiarie del programma "Cultura 2000" devono appartenere e continuare ad appartenere, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, a Stati membri o a cittadini di Stati membri.

Articolo 4

Attuazione

L'attuazione del programma "Cultura 2000" è affidata alla Commissione.

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 5

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

Il programma "Cultura 2000" è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché alla partecipazione di Cipro e dei paesi associati dell'Europa centrale, conformemente agli accordi di associazione o nei protocolli aggiuntivi agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari conclusi o da concludere con detti paesi. Esso è aperto altresì alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo.

Il programma "Cultura 2000" è aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, tramite stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure convenute con quei paesi.

Il programma "Cultura 2000" permette la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura, quali l'Unesco o il Consiglio d'Europa, in base a contributi paritari e nel rispetto delle regole di ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Valutazione

Nel 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni un rapporto circostanziato di valutazione dei risultati ottenuti con il programma "Cultura 2000", rispetto agli obiettivi fissati, eventualmente accompagnato da una proposta di modificazione della presente decisione.

Alla scadenza del programma "Cultura 2000", la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua attuazione.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione n. 2228/97/CE è abrogata con decorrenza 1° gennaio 2000.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles,

Il Parlamento europeo

Il Presidente

Il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Il programma "Cultura 2000" è destinato a incentivare la creatività, la conoscenza e la diffusione della cultura dei popoli europei, in particolare nel campo della musica, della letteratura, degli spettacoli artistici e dei beni culturali mobili o immobili, nonché delle nuove forme di espressione culturale, promuovendo la cooperazione tra organismi, operatori e istituzioni culturali degli Stati membri, e sostenendo azioni che per il loro rilievo e per il loro carattere europeo permettano di dare pieno risalto alla cultura europea, all'interno non meno che all'esterno dell'Unione.

La Commissione definirà a intervalli regolari le priorità necessarie per l'attuazione del programma.

I. Descrizione delle azioni**1. Azioni integrate nel quadro di accordi di cooperazione culturale transnazionale strutturata e pluriennale**

La Commissione favorisce il ravvicinamento e il lavoro in comune, in particolare tramite l'organizzazione in rete di operatori, organismi e istituzioni culturali dei vari Stati membri, nell'intento di realizzare azioni culturali strutturate e pluriennali all'interno non meno che all'esterno della Comunità. Gli «accordi di cooperazione culturale» proposti con questa finalità per una durata massima di tre anni, comportano le varie azioni seguenti o parte di esse:

- coproduzioni di opere e altre manifestazioni culturali di spicco (per esempio mostre, festival, ecc.), in particolare nel campo degli spettacoli artistici, della letteratura e dei beni culturali, rendendoli accessibili al massimo numero di cittadini dell'Unione;
- manifestazioni culturali (che possono interessare sia le arti dello spettacolo che le arti figurative o visive, o i beni culturali) organizzate sul territorio della Comunità, per migliorare la conoscenza della cultura europea;
- azioni che coinvolgano più discipline culturali diverse, in particolare:
 - il montaggio di progetti integrati, transettoriali (che riuniscano per esempio creazione, beni culturali, nuove tecnologie), per valorizzare luoghi, edifici, siti, eventi o manifestazioni culturali che richiedono cospicui investimenti;
 - il montaggio di operazioni culturali volte a sviluppare la dinamica economica, integrando l'intero processo professionale - o parte di esso - dalla creazione fino all'attuazione concreta, valorizzando tutte le possibili competenze tecniche o di altro tipo;
- azioni volte a incrementare il perfezionamento e la mobilità degli operatori culturali (artisti, restauratori, museografi, ecc.), a livello sia accademico che operativo, compreso l'uso delle nuove tecnologie;
- azioni intese a valorizzare presso i cittadini la ricchezza e la varietà dei beni culturali (mobili, immobili o immateriali), a far conoscere i valori e le radici culturali comuni

agli europei, nonché a incentivare la reciproca conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei e a favorire il dialogo culturale (azioni di studio e di ricerca, di sensibilizzazione, di insegnamento e diffusione delle conoscenze, seminari, congressi, incontri su temi culturali di rilevanza europea).

Il sostegno della Comunità, previo parere del comitato di cui all'articolo 4 della presente decisione, viene concesso al fine di realizzare «*accordi di cooperazione culturale*». Esso è destinato a coprire, oltre a una parte del finanziamento del progetto, spese legate all'avvio di una cooperazione durevole e pluriennale, che assuma una forma giuridica riconosciuta in uno degli Stati membri dell'Unione.

Affinché l'accordo di cooperazione sia ammissibile, dovranno essere coinvolti nella realizzazione delle azioni previste operatori di almeno sette paesi partecipanti al programma "Cultura 2000".

Il sostegno comunitario non supera il 60% del bilancio dell'«accordo di cooperazione culturale». Esso non è inferiore a 200 000 ECU e non può superare 350 000 ECU l'anno.

Tale sostegno può essere aumentato al massimo del 20% per coprire le spese relative all'avviamento della rete e alla gestione dell'accordo di cooperazione.

2. Azioni di grande spicco

Per la loro straordinaria portata e per la risonanza significativa che hanno presso i cittadini della Comunità, queste azioni contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza di appartenere a una stessa comunità, nonché a sensibilizzare alla diversità culturale dell'Europa.

Rientrano in particolare in questo tipo di azioni:

- la Città europea della cultura, che verrà selezionata in base alla procedura definita nella decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e del ...;
- la creazione di un festival culturale dell'Unione europea nel settore delle arti dello spettacolo, nel paese che esercita il turno di presidenza dell'Unione;
- l'introduzione di giornate europee in alcune grandi manifestazioni culturali di rilievo internazionale, che permettano una partecipazione di artisti o intellettuali di altri paesi membri o associati al programma "Cultura 2000";
- la valorizzazione di un avvenimento, di un monumento o di un sito storico, rappresentativo di una tendenza culturale comune, localizzato sul territorio dell'Unione, di rilevanza europea, con forte valenza simbolica e accessibile ai cittadini;
- il riconoscimento dei grandi talenti artistici;
- la promozione del dialogo culturale sia all'interno che all'esterno della Comunità, mediante l'organizzazione di un forum culturale dell'Unione europea;
- la diffusione transfrontaliera di eventi di spicco grazie alle nuove tecnologie della società dell'informazione, che comprenda la diffusione transfrontaliera di eventi